		I
	N RACC.	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	
	TRIENNALE AGLI APPLICATIVI ARCHIFLOW/VIRGILIO E RELATIVE	
	EVOLUZIONI. DURATA TRIENNIO 2023-2025. (CIG: 9455614B82-	
	GARA: 8766100)	
	L'anno 2023 il giorno del mese di	
	fra	
	- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in	
	seguito per brevità indicata come "Azienda"), codice fiscale 94164020482,	
	con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal dr. Andrea	
	Franci, nato a e domiciliato per la	
	carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di	
	Dirigente dell'Area di Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e	
	Informatici dell'Azienda, giusto Provvedimento del Direttore n. 16/22 del	
	10/02/2022, autorizzato, ai sensi del regolamento organizzativo aziendale	
	approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 244/19,	
	ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il	
	presente atto;	
	е	
	- SIAV s.p.a. (in seguito per brevità indicata come "Società"), con sede	
	legale in Rubano (PD), Via A. Rossi, n.5/N C.F./P.IVA 02334550288,	
	iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova,	
	rappresentata dal Sig./Dr. Nicola Voltan, nato a	
(domiciliato per il presente atto presso la sede della Società,	

nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante	
come risulta da visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.	
PREMESSO	
- che con Provvedimento a contrarre n. 131 del 24 novembre 2022 è stata	
 avviata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,	
 convertito nella L.120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito	
con modifiche dalla L.108/2021, una procedura per l'affidamento del	
Servizio di assistenza triennale agli applicativi Archiflow/Virgilio e relative	
evoluzioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo;	
- che con il suddetto atto sono stati approvati: la lettera di	
 invito/disciplinare e lo schema del presente contratto e tutti gli atti della	
procedura;	
- che con Determinazione n. 768 del 28 dicembre 2022 si è provveduto ad	
approvare, relativamente alla procedura in oggetto, il verbale di gara	
redatto in data 16/12/2022, n. 1877 racc. e ad aggiudicare, in conformità	
alla proposta di aggiudicazione formulata dal Rup, all'Operatore	
Economico la procedura de qua;	
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva	
dell'aggiudicatario e degli altri requisiti di ordine generale e speciale	
richiesti ai fini della stipula del presente contratto;	
- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del	
 presente contratto ai sensi degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;	
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi	
assunti con il presente contratto;	
 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in	

forma di scrittura privata in modalità elettronica.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
 I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma	
 digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli	
 effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e	
sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano	
 quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO	
L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona	
del Dirigente Dott. Andrea Franci, affida alla Società SIAV s.p.a. che, nella	
persona del Sig. Nicola Voltan accetta e si obbliga ad eseguire il Servizio	
di assistenza triennale agli applicativi Archiflow/Virgilio e relative	
evoluzioni nel periodo 2023-2025.	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di	
quanto previsto: nella lettera d'invito/disciplinare, nell'offerta economica e	
nel dettaglio economico presentati dalla stessa in sede di gara sul Sistema	
telematico START, che si intendono parte integrante del presente	
contratto, sebbene non materialmente allegati.	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto ha durata di n. 36 (trentasei) mesi; gli effetti e la	
durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.	
ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 71.484,00= (Euro	
settantunomilaquattrocentottantaquattro/00) oltre IVA nei termini di	
legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul	

sistema START dalla Società.	
L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo	
contrattualizzato e pagherà solo i servizi effettivamente richiesti e	
regolarmente forniti.	
E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo	
contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106, co. 12 del D.Lgs.	
50/2016, espressamente richiamate dall'art. 4 del presente contratto.	
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle	
prestazioni richieste negli atti di gara.	
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO	
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si	
applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna	
variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se	
non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei	
limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le	
modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti	
o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in	
ripristino a carico della Società della situazione preesistente.	
Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una	
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo	
del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle	
stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi	
dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere	

trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la	
PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella della Società:	
siav@pec.siav.it .	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
l'intera durata contrattuale.	
 ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del	
comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con	
modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture relative al	
presente contratto, dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei	
pagamenti".	
La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle	
prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi	
richiamati.	
Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo	
Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze,	
dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI)	
secondo le relative specifiche tecniche:	
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB;	
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI,	
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013	
"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della	
fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 9455614B82.	
Ai fini dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture	
emesse dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una	

decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo	
descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una	
riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando	
l'effettivo importo oggetto di liquidazione.	
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare	
nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di	
prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad	
allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi	
descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base	
imponibile oggetto di liquidazione finale.	
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma	
2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di	
fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra	
stabilito, dopo l'accertamento con esito positivo da parte del Responsabile	
Unico del Procedimento (RUP) della regolare esecuzione delle prestazioni	
a cui la fattura si riferisce, entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda	
procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il	
documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società	
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali	
e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in	
possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito	
 per i pagamenti relativi al presente contratto, verrà richiesto all'autorità	
competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di	

ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento	
è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione,	
pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata	
dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.	
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento	
da parte del Responsabile unico del procedimento del DURC che segnali	
un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati	
nell'esecuzione del contratto, l'Azienda trattiene dal certificato di	
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di	
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto	
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel	
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite	
il Responsabile del procedimento applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs.	
50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale	
deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e	
il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4,	
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta)	
giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni,	
 compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della	
 permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai	
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, sopra previste nel presente	

contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al	
presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi	
dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27	
dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il	
pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla	
verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla	
notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il	
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso	
nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
I pagamenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società	
mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello	
tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso	
conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato	
successivamente entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già	
esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Il Dr. Nicola Voltan esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità	
per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in	
cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla	
Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi	
contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
 La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente	
 contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	

inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice:	
CIG 9455614B82. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari",	
conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario	
dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica	
unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni	
così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare	
all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed	
ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
ART. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare	
esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare	
che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e	
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed	
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il	
certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del	
procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.	
ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL	
CONTRATTO	
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto	
richiesta in sede di offerta.	
richiesta in sede di offerta. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. ART. 10- CESSIONE DEL CREDITO	

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente	
dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale	
ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali	
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o	
con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con	
l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9455614B82.	
L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente	
contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario	
dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere	
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e	
notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del	
credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al	
precedente articolo 5 .	
ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con	
la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del	
buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente	
normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti	
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e	
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali	
di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,	

per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la	
prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente	
responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può	
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a	
quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.	
Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né	
ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto	
la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose,	
tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e	
collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale	
responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni	
responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di	
proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume	
l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare	
l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
ART. 12- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento	
dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio del	
Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto,	
sebbene non allegato e reso disponibile sul sito aziendale	
www.dsu.toscana.it, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del	
contratto gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto	
compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. La Società ai	

fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei	
dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri	
dipendenti e collaboratori e ad inviare all'Azienda comunicazione	
dell'avvenuta trasmissione.	
ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
La Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4	
dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo	
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di difformità, sono	
calcolate in misura giornaliera per l'1 (uno) per mille dell'ammontare	
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui	
durerà la difformità, essendo obbligo dell'aggiudicatario di sostituire il	
prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni. Se i	
ritardi persistono oltre il decimo giorno l'Azienda, fermo restando	
l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108,	
comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente	
a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità	
rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa	
specifica segnalazione da parte del RUP.	
L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente	
contratto idonee all'applicazione delle penali, contesta alla Società, per	
iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della	
relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di	
presentare entro cinque giorni dal ricevimento della medesima	
contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non	
risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa,	

l'Azienda applica le penali nella misura riportata nel presente contratto, a	
decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione	
della relativa prestazione o alla corretta prestazione in caso di	
prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti	
sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.	
Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione	
della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con	
l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione	
della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà	
luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori	
adempimenti. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto	
dell'Azienda ad ottenere la prestazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto	
dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni	
contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona	
riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma	
3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
L'Azienda procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del	
codice civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al	
presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero	
con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in	
via non esclusiva alla presente commessa pubblica;	

in case di subappalto.	
 - in caso di subappalto;	
 - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
 - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti	
 e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compresi quelli del	
subappaltatore;	
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01	
(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o	
 revolving door);	
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10%	
dell'ammontare netto contrattuale.	
In caso di risoluzione del contratto:	
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n.	
50/2016;	
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia	
definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei	
danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà	
mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.	
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha	
costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2370322	
emessa il 9/01/2023 da COFACE S.A., munita di firme digitali, con la	
quale si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della	
Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 3.574,20=	
(Euro tremilacinquecentosettantaquattro/20). L'importo della cauzione è	

stato ridotto del 50% per il possesso da parte della Società della	
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della	
serie UNI CEI ISO9000 presentata in copia e conservati agli atti.	
L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è	
progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del	
D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è	
svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di	
tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
ART. 15 – REVISIONE DEI PREZZI	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto.	
· · ·	
durata del contratto.	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI.	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI. L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI. L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta)	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI. L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale e che	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI. L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale e che dovrà contenere la documentazione di comprova della richiesta.	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI. L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale e che dovrà contenere la documentazione di comprova della richiesta. Il procedimento di revisione si conclude con l'adozione da parte	
durata del contratto. A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI. L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale e che dovrà contenere la documentazione di comprova della richiesta. Il procedimento di revisione si conclude con l'adozione da parte dell'Azienda di apposito atto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla	

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo	
ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione	
via PEC all'Appaltatore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni previo	
pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle	
somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore	
Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
 pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o	
 indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.	
1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal	
 contratto.	
 Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto	
 qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L.	
 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di convenzioni Consip o accordi	
 quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose	
 rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una	
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte	
dell'Appaltatore medesimo.	
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto	
disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di	
registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il	
 presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 32,	
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i L'imposta di bollo pari ad Euro	
80,00= (Euro ottanta/00) è assolta dall'Azienda in modo virtuale -	
 Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del	

11/10/17 con oneri posti interamente a carico della Società.	
ART. 18 - NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si	
richiamano le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle	
contenute:	
- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive	
modifiche e integrazioni;	
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative	
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche	
e integrazioni, per le parti compatibili;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con	
decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e	
successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;	
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati	
personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed	
in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle	
attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare,	
nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che	
tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le	
operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento	
dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad	
assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti	
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della	
prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme	

 relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si	
 impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento	
 dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa	
utilizzazione;	
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le	
necessarie istruzioni;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,	
comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,	
anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o	
di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle	
disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;	
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e	
36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di	
protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31,	
analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato	
"Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni	
qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una	
relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di	
sicurezza adottate.	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al	
presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il	
Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI	

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il	
sig. Nicola Voltan dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui	
agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti,	
11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, 13 - Penali e risoluzione,	
15 - Recesso, 19 - Foro competente.	
Letto, firmato e sottoscritto	
Firmato digitalmente da	
per l'Azienda	
per la Società	